

APPARECCHI AUTOMATICI DA GIOCO (VIDEOGIOCHI)

Uffici [1]

Commercio ed Attività Economiche

Che cosa sono

L'installazione e la gestione a scopo di lucro di videogiochi (definiti dalla legge come "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici in funzione di intrattenimento e di gioco di abilità") è soggetta al controllo del Comune.

Gli apparecchi devono essere muniti di specifico nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato (art.38 L. 23.12.2000 n. 388).

Sono comunque vietati i giochi d'azzardo cioè quelli che comportino scommesse o vincite di premi in denaro o in natura di un certo valore (vedi art 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Come si accede

Per l'apertura di sale da gioco è obbligatoria una specifica autorizzazione.

Per i pubblici esercizi (bar e ristoranti), invece, l'autorizzazione all'installazione di videogiochi e apparecchi televisivi è compresa nell'autorizzazione per l'attività di somministrazione, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento (art.62 Legge Regionale 3.1.2007 n.1).

Il numero massimo di apparecchi e congegni che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati è stabilito con Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003.

Tutti i documenti necessari per lo svolgimento della pratica sono indicati nella modulistica riportata (e scaricabile) in questa pagina.

In tutti i casi l'attività non può essere svolta se non viene preventivamente ottenuta dall'interessato apposita autorizzazione unica ambientale, in relazione al controllo sull'eventuale inquinamento acustico.

La relativa pratica viene seguita dall'Ufficio Ambiente.

I referenti

Gli operatori dell' **Ufficio Commercio ed Attività Economiche**

Tempi

L'autorizzazione per l'apertura di sala da gioco viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con tutta la documentazione allegata necessaria.

Norme di riferimento

- Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 [2] (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 [3] (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Art. 38 Legge 23.12.2000 n. 388 [4] (Legge finanziaria 2001)
- Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 [5]
- Art. 62 della Legge Regionale 3.1.2007 n. 1 [6]

- [1] <http://comune.lavagna.ge.it/uffici>
- [2] <http://comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/TULPS%20Art.86.doc>
- [3] <http://comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/TULPS%20Art.110.doc>
- [4] http://comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/521-L388_20001223.doc
- [5] http://comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/521-DD_20031027.doc
- [6] http://comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/LR%201_20070103.doc